


Cosa devono fare e come si stanno preparando le imprese: le cartiere

Massimo Ramunni
Assocarta

L'industria cartaria e il Reach



L'industria cartaria e il Reach

LE CARTIERE SONO FONDAMENTALMENTE:

- utilizzatrici di sostanze e preparati;
- produttrici di articoli;

MA IN TALUNI CASI POSSONO ESSERE:

- produttrici di intermedi isolati (ozono, biossido di cloro, tensioattivi, solfato d'alluminio...);
- produttrici di sostanze o sottoprodotti (ligninsulfonato);
- importatrici (da fuori UE) di sostanze chimiche o articoli (carta finita).



L'industria cartaria e il Reach

La carta è un articolo (con eventuale rilascio intenzionale, es. carta copiativa, carta profumata);

Il legno è una sostanza presente in natura;

La pasta meccanica è una sostanza presente in natura non chimicamente modificata;

La cellulosa è un polimero naturale espressamente esente da registrazione;

Il macero è una materia prima secondaria, non espressamente definita nel Reach;

L'amido è una sostanze espressamente esente da registrazione;

Le sostanze di carica sono minerali esentati se non modificati chimicamente;

I biocidi sono considerati già registrati.



Rifiuti e MPS nel REACH

(art. 2.2) I **rifiuti** sono esclusi dal REACH in quanto già normati e non sono considerati né sostanza, né preparati o articoli.

Per le **materie prime secondarie** non è indicata espressamente l'esclusione ma:

Manca un attore a monte nella catena di approvvigionamento;

Derivano da articoli e sostanze che comunque devono rispondere ai requisiti del REACH;

Sono comunque parte della filiera del recupero dei rifiuti che è normata.



Rifiuti e MPS nel REACH

(art. 2.7) Sono esentate dalla registrazione le sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di preparati o contenute in articoli, **recuperate** nella Comunità se:

Già registrate;

La sostanza risultante dal processo di recupero è la stessa sostanza registrata;

Le informazioni prescritte dagli articoli 31 o 32 (scheda dati di sicurezza) in merito alla sostanza registrata sono disponibili nello stabilimento che effettua il recupero.



Obblighi degli utilizzatori a valle

L'utilizzatore a valle (DU) non è obbligato ad effettuare una registrazione.

(art. 31) Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza.

(art. 34) Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato comunica all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa:

- a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose,
- b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate.



Obblighi degli utilizzatori a valle

(art. 37.1) Un utilizzatore a valle o distributore può fornire informazioni a sostegno della preparazione di una registrazione.

(art. 37.2) L'utilizzatore a valle ha il diritto di notificare per iscritto un uso - come minimo la descrizione succinta dell'uso - al fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che gli fornisce una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, al fine di renderlo un **uso identificato**. In tale occasione fornisce informazioni sufficienti a consentire al fabbricante, importatore o utilizzatore a valle, che gli ha fornito la sostanza, di predisporre uno **scenario d'esposizione**, o se del caso una categoria di uso o di esposizione, per tale uso nella valutazione della sicurezza chimica.



Scenario d'esposizione

(art. 3.37) **Scenario d'esposizione**: l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso.

(art. 3.38) **categoria d'uso e d'esposizione**: uno scenario d'esposizione che copre una vasta gamma di processi o usi.



Obblighi degli utilizzatori a valle

(art. 37.4) L'utilizzatore a valle di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato predispone una **relazione sulla sicurezza chimica** per qualsiasi uso che si discosti dalle condizioni descritte nello scenario d'esposizione, o se del caso nella categoria di uso o di esposizione, comunicatigli in una scheda di dati di sicurezza o per qualsiasi uso sconsigliato dal suo fornitore....



Obblighi degli utilizzatori a valle

(art. 37.4) L'utilizzatore a valle non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica nei seguenti casi:

- a) se non è prescritto che sia trasmessa, unitamente alla sostanza o al preparato, una SDS;
- b) se il suo fornitore non è tenuto a predisporre una relazione sulla sicurezza chimica;
- c) se l'utilizzatore a valle usa la sostanza o il preparato in quantitativi totali inferiori a 1 t/anno;
- d) se l'utilizzatore a valle attua o raccomanda uno scenario d'esposizione che include quanto meno le condizioni descritte nello scenario d'esposizione che gli è stato comunicato nella SDS;
- e) se la sostanza è presente in un preparato in concentrazioni inferiori a 0,1% in peso;
- f) se l'utilizzatore a valle utilizza la sostanza per attività di ricerca e sviluppo.



Obblighi degli utilizzatori a valle

(art. 37.5) Ogni utilizzatore a valle identifica, applica e, se opportuno, raccomanda misure appropriate che consentano di controllare adeguatamente i rischi identificati:

- a) nella o nelle schede di dati sicurezza che gli sono state fornite;
- b) nella propria valutazione della sicurezza chimica;
- c) nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32.



Obblighi degli utilizzatori a valle

(art. 39) Gli utilizzatori a valle sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 37 al più tardi dodici mesi dopo avere ricevuto un numero di registrazione, comunicato loro dai rispettivi fornitori in una scheda di dati di sicurezza.



Obblighi degli utilizzatori a valle

(art. 38) Prima dell'inizio o della prosecuzione di un uso particolare di una sostanza che è stata registrata da un attore a monte della catena d'approvvigionamento l'utilizzatore a valle comunica all'agenzia le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo (identità, sostanza, uso,..) nei seguenti casi:

- a) l'utilizzatore a valle deve predisporre una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, o
- b) l'utilizzatore a valle si avvale dell'esenzione di cui all'articolo 37, paragrafo 4, lettere c) o f) (<1 tonnellata o uso per R&D).

Qualora la propria classificazione di una sostanza differisca da quella del suo fornitore, l'utilizzatore a valle ne informa l'agenzia.



Obblighi dei fabbricanti di articoli

(art. 33.1) Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 (cancerogene, mutagene, reprotossiche, PBT, vPvB) ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce al destinatario dell'articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.



Obblighi dei fabbricanti di articoli

(art. 33.2). Su richiesta di un consumatore, il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all'articolo 57 ed è stata identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso/peso fornisce al consumatore informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza. Le informazioni in questione sono comunicate gratuitamente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta.



Obblighi dei fabbricanti di articoli

(art. 7.1) Ogni produttore o importatore di articoli presenta una registrazione all'agenzia per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
- b) la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili.



Obblighi dei fabbricanti di articoli

(art. 7.2) Ogni produttore o importatore di articoli notifica all'agenzia se una sostanza soddisfa i criteri di cui all'articolo 57 ed è identificata a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

- a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
- b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.



Obblighi dei fabbricanti di articoli

(art. 7.3) Il paragrafo 2 non si applica se il produttore o l'importatore può escludere l'esposizione di persone o dell'ambiente in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento. In tali casi il produttore o l'importatore fornisce istruzioni adeguate al destinatario dell'articolo.



Obblighi dei fabbricanti di articoli

(art. 7.5) L'agenzia può assumere decisioni che prescrivono ai produttori o agli importatori di articoli di presentare una registrazione, a norma del presente titolo, per ogni sostanza contenuta in tali articoli, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
- b) l'agenzia ha motivo di sospettare che:
 - i) la sostanza sia rilasciata dagli articoli, e
 - ii) il rilascio della sostanza degli articoli presenti un rischio per la salute umana o per l'ambiente.



Cosa fare ora

Fare un inventario delle sostanze chimiche e analizzare le proprie materie prime (sostanze e preparati) rispetto ai requisiti del regolamento (CAS, EINECS, volumi, usi,...);

Identificare eventuali sostanze intermedie isolate, sostanze importate e sostanze negli articoli soggette a registrazione o notifica ed effettuare nel caso la pre-registrazione;

Identificare tutti i fornitori di sostanze chimiche e preparati, notificare loro l'uso identificato e verificare che intendano effettuare la pre-registrazione (tra 1/6 e 1/12 2008);

Verificare l'esistenza di informazione sugli usi e gli scenari di esposizione (es. D.Lgs n. 25/2002);

Considerare le alternative per le sostanze che presumibilmente scompariranno dal mercato, ovvero le più pericolose.



www.assocarta.it